

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.

CONTRATTO SCUOLA 1991-1993

IN ALTO MARE

Tra pochi giorni (il 31 dicembre) scadrà il contratto scuola ed era ovvio aspettarsi che i soliti sindacati confederali (CGIL-ISL-UIL) e lo SNALS si sarebbero svegliati dal loro torpore per dare fiato alle trombe.

Infatti ai primi di dicembre la televisione e la radio hanno annunciato ripetutamente (in due o tre edizioni del loro giornale) che a seguito delle richieste sindacali il Ministro della P.I. on. Gerardo Bianco avrebbe ricevuto i sindacati della scuola per una prima ricognizione generale sui problemi della categoria connessi al rinnovo del contratto. Il primo effetto di questo squillo di tromba si è fatto subito sen-

parlato di una ipotesi di portare la durata del contratto per il comparto scuola a cinque anni (intervista e dichiarazione sospetta se si tiene conto dell'imminente rinnovo contrattuale);

— sempre nello stesso mese una lettera-raccomandazione del Fondo monetario richiamava il governo italiano sulla necessità che venisse contenuta la spesa pubblica e poiché nelle logiche di questi ultimi anni il primo taglio è riservato alle retribuzioni dei pubblici dipendenti ne consegue che questi ultimi scuola compresa sono avvertiti! Non a caso l'Istat ha fatto sapere proprio in questi giorni che le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono cresciute più del tasso di inflazione (8,9% contro il 6,8%);

— la legge finanziaria per il 1991 non prevede stanziamenti (accantonamenti di spesa) per il rinnovo del contratto scuola. C'è inoltre da considerare, sul fronte sindacale più ampio, che il contratto della sanità dopo una trattativa faticosissima fra le parti conclusasi nell'aprile del 1990 ha avuto bisogno di oltre sei mesi per la sola registrazione (avvenuta sia pure con riserva in questi giorni) e quello dei metalmeccanici seppure firmato avrà sicuramente effetti laceranti per la vita del sindacato. Se a tutto questo si aggiunge che il quadro politico è molto confuso con uno scontro fra le massime istituzioni che non lascia presagire nulla di buono (si parla addirittura di fine anticipata della legislatura) riteniamo di poter affermare che le nostre riserve e preoccupazioni siano più che fondate.

La verità è che dobbiamo nonostante la sfiducia e lo scoraggiamento diffusi, rimboccarci le maniche e adoperarci perché l'esperienza acquisita con l'ultimo contratto (la volontà di riuscire) non venga gettata via. Riteniamo che la chiave del successo sia una mobilitazione autentica di tutta la categoria affinché venga restituita al mondo della scuola quella serenità economica che è la premessa indi-

AGOSTINO SCARAMUZZINO

(Continua in quarta pagina)

La legge quadro e i pentiti

Da quando la legge quadro sul pubblico impiego (L. 29-3-1983, n. 93) è entrata in vigore, non possiamo certamente affermare che la Pubblica Amministrazione vi abbia guadagnato in efficienza e che i dipendenti pubblici abbiano migliorato la propria condizione. Non è un caso che Roberto Giannarelli, studioso di sicura competenza, ne abbia sottolineato sia i caratteri di dubbia costituzionalità sia l'inadeguatezza in rapporto al miglioramento dell'efficienza della P.A. A parte le dure critiche avanzate dal Sindacato Sociale Scuola-FIS in tutti questi anni soprattutto in ordine al potere attribuito alle Confederazioni sindacali (CGIL-ISL-UIL) rispetto alle organizzazioni autonome e indipendenti ed al falso garantismo in ordine alla tutela del singolo dipendente, i principi di questa legge che maggiormente colpiscono sono quelli recepiti dagli articoli 4 e 5, rispettivamente intitolati: «Principi di omogeneizzazione» e «comparti».

Il principio della omogeneizzazione si riferisce alle «posizioni giuridiche», alla «perequazione e trasparenza dei trattamenti economici» e all'«efficienza amministrativa». A parte la fumosità delle espressioni — non si capisce, per esempio, in cosa debba consistere l'«omogeneizzazione» dell'efficienza amministrativa, la quale efficienza non può che essere data per scontata —, si è ritenuto evidentemente di poter debellare la situazione di giungla retributiva (senza peraltro riuscirci) mediante la logica sciagurata dell'appiattimento retributivo che ha finito per produrre, appunto, inefficienza e frustrazione.

Il principio di omogeneizzazione si sposa in una logica monolitica ma perversa con quello di «comparti» recepito dall'art. 5, nei quali vengono inseriti «i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei e affini». L'attuazione di questo criterio non ha fatto che creare disinteresse e abulia, determinati soprattutto dalla omologazione dei criteri di organizzazione del lavoro e del trattamento economico.

A nessuno è sfuggito come il «comparto» scuola abbia pagato il prezzo più alto proprio in termini di inefficienza, di disorganizzazione, di dequalificazione professionale e

di frustrazione economica. L'aver conglobato la scuola nella legge quadro ha contribuito ad aggravare lo stato di degrado dei livelli di professionalità e delle strutture. Ora, per quanto attiene al pubblico impiego in generale, il Parlamento ha avvertito la necessità di emanare nuove norme sui delitti dei pubblici ufficiali che, tuttavia, sembrano suonare, nella loro veste di insignificanti modificazioni delle norme precedenti, soltanto come uno squillo di

Ma, per ritornare alla legge quadro sul pubblico impiego, non possiamo non registrare i reiterati attacchi che essa sta subendo proprio ad opera delle tre Confederazioni, che al momento della gestazione della promulgazione l'hanno sostenuta ritenendola uno strumento di razionalizzazione dei diversi settori del pubblico impiego.

Proprio il fallimento della logica dell'incentivazione prevista dalla legge e resa operante dalla contratta-

Il giorno 15 novembre, presso l'Hotel Ergife di Roma, si è svolta la prova scritta del concorso a preside per la scuola media. Tutti abbiamo appreso dalla stampa la confusione determinata sia dal ritardo con cui è pervenuta la traccia nei diversi settori dei locali dove erano stati sistemati i candidati sia dalla contestazione messa in atto da parte di alcuni gruppi che hanno manifestato chiaramente la volontà di vanificare la prova. Nei giorni successivi i sindacati hanno protestato presso il Ministro e qualcuno ha chiesto la testa del direttore generale dell'Istruzione media, Italia Lecaldano. Il Ministro sulla prova si è riservato di chiedere il parere del Consiglio di Stato, dal momento che una buona parte, il 40% circa, dei seimila candidati presentatisi alla prova non l'ha potuta svolgere nei tempi e nelle necessarie condizioni di serenità, anche a causa della turbativa posta in essere da una sparuta minoranza.

Ora, a parte ogni considerazione circa l'efficacia dell'attuale tipo di forma concorsuale (che ha mostrato ormai tutta la sua inadeguatezza) e la necessità che siano garantite le condizioni ottimali per lo svolgimento di qualsiasi concorso, ci chiediamo se l'Amministrazione stia approntando idonei rimedi per cautelarsi e tutelare i diritti dei candidati. In questa occasione gradiremmo sapere se l'Amministrazione si è almeno costituita in un procedimento contro ignoti.

campanello per ricordare a tutti (anche ai cittadini spesso indifesi nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico ufficio) che esistono delle sanzioni penali che devono essere tenute presenti. Quanto a metterle in atto, il discorso è diverso: bisognerà aspettare la consueta lettera anonima al Pretore o all'Ufficio di polizia e la fortuna che essa incappi nelle mani di qualche magistrato o di qualche ufficiale di polizia particolarmente zelanti. Il problema rimane, quindi, un problema di costume, aggravato dal clima politico deteriorato che, tutto sommato, alla fine garantisce l'impunità. Non è pensabile che si passi improvvisamente da un clima di connivenza e di correttezza ad un clima di correttezza.

zione sindacale ha prodotto i maggiori guasti, non solo perché i premi incentivanti sono stati irrisori, ma anche perché essi o sono stati offerti «a pioggia» o sono stati causati da una piccola guerra tra poveri, come nel caso del comparto scuola, dove addirittura l'organo preposto agli indirizzi didattico-educativi è stato investito del compito di una indecorosa divisione delle misere briciole.

D'altro canto la logica dell'incentivazione, cioè quella relativa alle quote di salario variabile introdotta dagli ultimi due contratti (per la scuola vedi quello concluso al termine della vigenza contrattuale re-

FRANCESCO PEZZUTO

(continua in quarta pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

C.U.S.L.
CONTRATTO LAVORO BENEDETTI BENEDETTI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

re tant'è che il giorno dopo la notizia, i soliti colleghi ci hanno rimproverato il nostro costante ottimismo. Vorremmo tanto essere in errore ma purtroppo il nostro scetticismo è fondato sui seguenti dati inoppugnabili.

— Vi è un ritardo di oltre sei mesi sull'inizio delle trattative;

— la sede istituzionale della trattativa è il Dipartimento della P.I.;

— nello scorso mese di novembre il Ministro Bianco ha

Pubblica Amministrazione

Doveri - Diritti

LEGGI 26 APRILE 1990, n. 86:

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(G.U. n. 97 del 27 aprile 1990).

ART. 1 — L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 314. - (Peculato) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare

uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ».

ART. 2 — L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 3 — Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 316-bis. - (Malversazione a danno dello Stato) - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pub-

blico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

ART. 4 — L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 317. - (Concussione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

ART. 5 — Dopo l'articolo 317 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 317-bis. - (Pene accessorie) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

ART. 6 — L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 318. - (Corruzione per un atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno ».

ART. 7 — L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 319. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

ART. 8 — Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 319-bis. - (Circostanze aggravanti) - La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ».

ART. 9 — Dopo l'articolo 319-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari) - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni ».

ART. 10 — L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) - Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo ».

ART. 11 — L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 321. - (Pene per il corruttore) - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità ».

ART. 12 — L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 322. - (Istigazione alla corruzione) - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 ».

ART. 13 — L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni ».

ART. 14 — Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti) - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite ».

ART. 15 — L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 326. - (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni ».

ART. 16 — L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 328. - (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa ».

ART. 17 — L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 357. - (Nozioni del pubblico ufficiale) - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi ».

ART. 18 — L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 358. - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio) - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ».

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ».

ART. 19 — All'articolo 6 del codice procedurale penale è aggiunto il seguente comma:

« Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti, dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo

comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335 ».

ART. 20 — Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.

**MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 4 DICEMBRE 1990,

N. 58245/7.464.

(G.U. n. 290 del 13-12-1990)

Art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente i reati di rifiuto di atti di ufficio e di omissione.

La legge 26 aprile 1990, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1990, n. 97, ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale, nella parte concernente i delitti contro la pubblica amministrazione.

L'art. 16 della legge citata ha modificato l'art. 328 del codice penale, disciplinando i reati di rifiuto di atti d'ufficio e di omissione.

E' opportuno sottolineare l'importanza del secondo comma dell'art. 328 nel testo modificato.

Tale norma commina la pena della reclusione, fino ad un anno, e della multa, fino a lire due milioni, per l'omissione nel compimento di atti d'ufficio e nel fornire la risposta relativa alle ragioni del ritardo.

Il reato può essere commesso da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio ed è previsto da una norma di carattere generale, rispetto alle quali la norma posta dal primo comma dell'art. 328, nel testo modificato, ha carattere speciale.

Infatti quest'ultima commina la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto del suo ufficio, da emettere senza indugio per soddisfare esigenze di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità.

Il secondo comma dello stesso articolo 328 si applica in tutte le ipotesi di omissione di provvedimento, ad eccezione di quelle specificamente previste dal primo comma al quale si è fatto riferimento, e di risposta sulle ragioni del ritardo.

Si deve precisare che non è sufficiente, per la consumazione del reato previsto dal citato secondo comma, la omissione di provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta « di chi vi abbia interesse ». Infatti la norma incriminatrice in esame dispone che la condotta del reato consiste nell'omissione dell'atto e della risposta sulle ragioni del ritardo. Pertanto la consumazione del reato non coincide con la sola omissione di provvedimento.

Una diversa conclusione oltretutto, importerebbe una grave causa di inefficienza amministrativa, posto che non è fondatamente prospettabile la sufficienza del termine di trenta giorni per concludere qualsiasi procedimento amministrativo.

La norma dispone che deve concorrere con l'omissione di atto anche quella di risposta sulle ragioni del ritardo.

Dalla necessità del concorso delle due condotte omissive discende che l'obbligo precupito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è non solo di operare per la sollecita conclusione del procedimento amministrativo, ma anche di offrire giustificazioni sul difetto di emanazione dell'atto.

La consumazione del reato postula la richiesta di emettere l'atto e l'inutile compimento di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, che deve essere formulata per iscritto.

La richiesta deve provenire da « chi vi abbia interesse ». Se difetta questo presupposto non è identificabile l'omissione, che è la condotta del reato in esame.

L'interesse deve essere riconosciuto a favore della parte che abbia richiesto l'emanazione di un atto.

Tuttavia non può essere disconosciuta la posizione del controinteressato, il quale potrà chiedere l'adozione del provvedimento di diniego e di ricezione dell'istanza presentata dalla controparte. E' evidente che un provvedimento del tipo ora indicato possa importare il consolidamento della posizione, rilevante giuridicamente, della quale sia titolare il controinteressato.

Al riguardo è utile tener presente l'ipotesi del titolare di una licenza di commercio controinteressato alla emanazione di altra licenza di commercio, del frontista o del latitanti controinteressati alla adozione del provvedimento di concessione edilizia, del titolare di un immobile esposto all'adottabilità di provvedimenti di polizia edilizia richiesti all'autorità locale, etc.

Tra gli interessati, legittimati a presentare una richiesta all'amministrazione, sono da annoverare anche

Il Coordinamento Nazionale Presidi Idonei ha inviato al Ministro della P.I. una nota concernente i trasferimenti del personale direttivo e gli incarichi di Presidenza. Data l'importanza delle questioni trattate abbiamo ritenuto di pubblicarla.

Si fa seguito alla nota di questo Coordinamento in data 17-9-1990 al fine di chiarire e di indicare aspetti importanti riguardanti la materia in oggetto, in previsione della ripresa delle nomine dei presidi idonei e della messa a punto della O.M. relativa ai trasferimenti del personale direttivo e dell'O.M. relativa agli incarichi di presidenza per l'a.s. 1991/92, ferme restando le richieste di cui alla nota richiamata.

1) *Assegnazione in sede provvisoria e trasferimento del personale direttivo.*

L'art. 10, commi 2 e 3, della citata legge 417/1989 dispone l'utilizzo dei posti resisi « disponibili e vacanti dopo il 31 marzo » per nomine su sedi provvisorie, legittimando una discrezionalità saltuariamente applicata dall'Amministrazione in anni precedenti.

Alla luce di tale disposto legislativo, risulta arbitrario il limite sancito dalla O.M. 2-3-1984 e successive integrazioni e modificazioni — su i trasferimenti del personale direttivo — all'art. 6 comma 11 e cioè: « I presidi o direttori che hanno conseguito la nomina su sede provvisoria non hanno titolo a presentare domanda di trasferimento o passaggio ».

Si fa presente, infatti, che già l'O.M. permanente n. 300 del 29-12-1986 e successive integrazioni — su i trasferimenti del personale docente — ha riconosciuto all'art. 5 comma 1 il diritto di partecipare al movimento anche al personale docente immesso in ruolo senza sede definitiva, al cui stato giuridico, nella fattispecie, il richiamato art. 10 comma 3 della L. 417/1989 omologa il personale direttivo.

Si chiede pertanto che, a partire dall'O.M. su i trasferimenti del personale direttivo per l'a.s. 1991/92, sia riconosciuto il diritto dei presidi nominati su sede provvisoria a partecipare al movimento per l'anno scolastico successivo; quindi, fatta salva comunque la procedura di assegnazione di sede definitiva, qualora non sia ottenuto il trasferimento richiesto, si chiede l'annullamento del comma 11 dell'art. 6, risultante manifestamente illegittimo.

2) *Legge 821/1971 art. 3 - D.M. 15-5-1984 e successive integrazioni, sul conferimento degli incarichi di presidenza.*

Si fa rilevare come, a fronte dell'ingente numero di presidi idonei inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi del D.M. 27-4-1990, in particolare nella graduatoria relativa ai Licei e agli Istituti magistrali, risulti assurdo il ricorso alle figure di docenti interne alle singole istituzioni scolastiche previsto dal comma 5 dell'art. 5 della citata O.M. su gli incarichi di presidenza, a seguito dell'art. 3 della L. 821/1971.

Questo Coordinamento ritiene di indicare all'On. Sig. Ministro l'urgenza di procedere all'integrazione dell'art. 3 della legge 821/1971 su gli incarichi di presidenza mediante decreto-legge, che preveda, oltre alla « possibilità per gli idonei di presentare domanda di incarico in più province oppure la competenza ad attribuire gli incarichi alle Sovrintendenze regionali, mediante compilazione di graduatorie valide per il relativo territorio » — come già richiesto da questo Coordinamento nella precedente nota del 17-9-1990 —, il ricorso prioritario alla graduatoria degli idonei di competenza territoriale anche nel caso che la vacanza del posto si verifichi nel corso dell'anno scolastico. Da ciò discenderà la conseguente modificazione dell'O.M. relativa agli incarichi di presidenza all'art. 5 comma 5.

A tanto non ostante le disposizioni (legge 15-11-1973 n. 727 e legge 24-7-1981 n. 392) che vietano il movimento di docenti dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, in quanto anche l'incarico a « docente interno » comporta interruzione di continuità didattica e nomina di altro docente sul posto da questi lasciato vacante; che il dato legislativo in esame « deve essere letto avuto riguardo anche al mutato evolversi del quadro normativo complessivo di riferimento » è riconosciuto pure dalla C.M. n. 399 dell'11-10-1989.

Grati per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.
Roma, 11 novembre 1990.

organismi rappresentativi di interessi diffusi, di interessi collettivi o categoria. Significativo può essere riferimento alle associazioni ambientaliste, così come definite dalla legge n. 349 del 1986, alle associazioni sindacali, a quelle costituite per la salvaguardia di interessi professionali, etc.

E' opportuno precisare che la vigenza di norme attributive di valore positivo al silenzio imputabile all'amministrazione (c.d. silenzio-assenso) non costituisce un limite alla portata precettata dall'art. 328, secondo comma, c.p. Infatti è profilabile l'interesse opposto alla formazione del silenzio-assenso, al fine di evitare che inizino lecitamente le attività da valutare nel procedimento, che potrebbe concludersi con il silenzio di tipo suindicato.

Né si può trascurare la ipotesi della richiesta di misure di ripristino o comunque sanzionatorie in rapporto alla realizzazione totale o parziale di iniziative difformi rispetto alle norme vigenti, ancorché precedute dalla formazione del silenzio-rifiuto.

Il fatto che il secondo comma dell'art. 328 c.p. dispone nel senso che il reato si consuma dopo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta non equivale a superamento delle norme relative ai singoli procedimenti amministrativi, la durata dei quali dipende anche dalle esigenze istruttorie, che non possono essere assai o comprese entro termini insufficienti.

La stessa norma penale non importa la sostituzione dei principi in tema di formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-rigetto.

Invero, nessuna disposizione dello stesso art. 328, secondo comma, riguarda il valore da attribuire all'inerzia imputabile all'amministrazione tenuta a provvedere.

D'altra parte, la norma incriminatrice in esame ha ad oggetto comportamenti di persone fisiche, preposte all'esecuzione di funzioni o servizi pubblici, e non disciplina i singoli aspetti dell'azione amministrativa.

Oltre tutto, la modifica della normativa sul silenzio imputabile all'amministrazione pubblica importerebbe anche la delimitazione degli oneri, delle facoltà, dei doveri a carico degli amministratori nei cui confronti il silenzio è formato.

L'art. 328, secondo comma, è del tutto privo della indicazione delle conseguenze, derivanti dall'inutile scadenza dei trenta giorni, sul piano dei rapporti tra amministrazione e amministratori.

Per altro verso, la citata norma penale dispone, come si è già accen-

nato nel senso del necessario concorso dell'omissione di atto e dell'omissione di risposta sulle ragioni del ritardo.

Pertanto la risposta indicata da ultimo preclude la configurabilità del reato.

La possibilità di fornire la risposta giustificatrice del ritardo postula che il termine di trenta giorni non costituisce un limite di tempo invalicabile per l'amministrazione e per gli stessi amministratori, relativamente alla conclusione di singoli procedimenti amministrativi.

La prospettabilità di ragioni giustificatrici consistenti in fattori di ordine strutturale, in carenza di organico, esigenze di addestramento del personale, nel rispetto dei tempi tecnici irriducibili e connessi allo svolgimento delle singole procedure, equivale ad ammettere la legittima perseguibilità dell'azione amministrativa in vista dell'efficiente completamento.

I motivi, che possono giustificare il difetto di dozione dell'atto nel termine di trenta giorni, e che devono essere comunicati all'interessato, possono ad esempio riguardare:

- a) la particolare complessità dell'istruttoria;
- b) la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c) la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica;
- d) l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e) l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f) altre ragioni specifiche che non consentono il rispetto del termine.

La consumazione del reato postula, oltre alla condotta omissiva specificata sopra, il grado di colpevolezza massimo, cioè il dolo. Questa conclusione si desume dai principi posti dal codice penale, relativi all'elemento soggettivo dei delitti, nella cui categoria rientra il reato previsto dall'art. 233, secondo comma, più volte citato, che è privo di qualunque disposizione dalla quale si possa desumere il carattere colposo del delitto suindicato.

Peraltro non è sufficiente, ai fini della consumazione del reato, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano la sola conoscenza e volontà dell'omissione. E' indispensabile invece che alla consapevolezza del ritardo o dell'omissione si accompagni l'intenzione di omettere o ritardare l'atto, ancorché non sia necessario il dolo specifico, cioè la presenza di un particolare scopo costituente la ragione del comportamento omissivo.

Il Ministro: GASPARI

Trasferimenti e passaggi personale docente

Si porta a conoscenza degli interessati che è stata pubblicata l'O.M. n. 285 del 30-10-90 sui trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado. Essa introduce delle novità rispetto alla O.M. permanente determinata dalla legge n. 417/89, sul cosiddetto doppio canale, dalla legge n. 148/90 sulla riforma della scuola elementare e della sentenza n. 225 del 3-8 maggio 1990 sull'insegnamento dell'Educazione fisica nelle scuole superiori.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art. 7)

- I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono i seguenti:
- docenti scuola materna: 25 gennaio
 - docenti scuola elementare: 5 febbraio
 - docenti scuola media: 25 gennaio
 - docenti scuole ed istituti di istruzione secondaria di I grado: 5 febbraio.

MOVIMENTI

I trasferimenti ed i passaggi devono essere ultimati entro le seguenti date:

- scuole materne: 23 aprile;
- scuole elementari: 24 maggio;
- scuole di istruzione secondaria di I grado: trasferimenti definitivi 10 maggio; trasferimenti annuali 16 luglio;
- scuole ed istituti d'istruzione secondaria di II grado ed artistica: 12 giugno.

In particolare segnaliamo le seguenti novità:

a) la trasformazione dall'1-9-1991 dei ruoli nazionali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli provinciali: il che comporta la competenza del Provveditore agli Studi a disporre i trasferimenti anche per tali categorie di docenti. Resta ferma, per i docenti delle scuole superiori, la facoltà di presentare domanda di trasferimento per quindici province complessivamente;

b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 3-8 maggio 1990 che comporta l'unicità della classe di concorso XXXV per l'insegnamento dell'Educazione Fisica nelle scuole secondarie di 2° grado senza più la distinzione in maschile e femminile: il che vale anche per i trasferimenti dei docenti per cui si indica il codice meccanografico unico: A035;

c) la legge 5-6-1990 n. 148 sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare, che abolisce la dotazione organica aggiuntiva dei docenti di scuola elementare, consolidando i relativi posti nell'organico sede: ai fini dei trasferimenti ciò comporta che i docenti elementari, già della D.O.A., sono considerati al pari dei soprannumerari e quindi sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, in mancanza di cui saranno trasferiti d'ufficio;

d) per effetto delle novità organizzative della scuola elementare, i relativi posti di sostegno fanno parte dell'organico di circolo e quindi la relativa preferenza va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo;

e) infine l'anno scolastico in cui si è usufruito di periodi di aspettativa per motivi di famiglia è valutato per intero per il trasferimento, a condizione che in esso si sia prestato servizio per almeno 180 giorni: in caso contrario l'anno scolastico non viene valutato.

2) —6,75% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate durante l'anno 1989 (art. 1 - comma 3 - del D.L. 2-3-1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155);

3) —6,95% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate durante l'anno 1990 (art. 1 comma 3 - del D.M. 2-3-1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155);

4) —7,15% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate dal 1° gennaio 1991 (art. 1 - comma 3 - del D.L. 2-3-1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

Per il riscatto del periodo legale degli studi universitari dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 2 del D.L. 1-10-82, n. 694 convertito con modificazioni, nella legge 29-11-1982, n. 881 e le istruzioni contenute nella circolare esplicativa n. 45 del 15 luglio 1983 del Ministero del Tesoro.

Le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi dovranno essere definite secondo le norme di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e all'art. 4 della legge 7-7-1980, n. 299, e le circolari emanate per la loro concreta attuazione nei riguardi del personale già ammesso a godimento del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Se la domanda di ricongiunzione è presentata dal personale femminile, si

deve avere riguardo alle tabelle predisposte per quello maschile in allegato al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 27-1-1964, come già precisato con la circolare ministeriale n. 223 - prot. 473/SR - del 22 giugno 1989.

Gli emolumenti retributivi di cui all'art. 4 della legge 7-7-80, n. 299, cui occorre commisurare l'onere di ricongiunzione, devono essere quelli effettivamente spettanti alla data di presentazione della relativa istanza.

Le residue somme, dovute per contributo di riscatto e/o ricongiunzione non recuperabili sul trattamento di attività per scadenza del periodo di supplenza, dovranno essere versate, dagli interessati in unica soluzione, alla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Alla formazione dell'anzianità valutabile per il trattamento di quiescenza concorrono normalmente gli stessi servizi e/o periodi già previsti dalla vigente normativa per il personale di ruolo e non di ruolo, a sua volta già ammesso alla fruizione di detto trattamento.

Per quanto riguarda l'istituto della riunione, si precisa che le prestazioni di supplente svolte anche in epoche diverse, purché sottoposte alle ritenute in conto entrate del Tesoro, rientrano nel regime di cui all'art. 133 del T.U. n. 1092 del 1973, che disciplina la riunione di ufficio; mentre per i servizi resi

in posizione diversa, e precedentemente a quella di supplente con assoggettamento a tali ritenute, dovranno essere osservati i termini prescritti dall'art. 151 di detto T.U.

L'aumento di servizio effettivo fino al massimo di 5 anni, previsto dall'art. 42 - comma 3 - del T.U. n. 1092 del 1973, a favore della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, non può essere concesso nei confronti del personale supplente, in quanto l'istituto delle dimissioni volontarie dal servizio, in base al vigente ordinamento, si riferisce al personale che abbia la qualità di dipendente di ruolo.

Circa l'anzianità necessaria per il conseguimento del diritto a pensione normale, essa deve essere pari ad anni 20 di servizio effettivo.

Infatti la previsione normativa di cui all'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il conferimento della pensione normale qualora il dipendente abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo non è applicabile nei riguardi del personale supplente perché esso, in considerazione del suo particolare « status », non rientra nella disciplina regolatrice della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio.

E' sufficiente, invece, l'anzianità di anni 15 di servizio effettivo per l'attribuzione della pensione normale di reversibilità a favore del coniuge superstite e/o degli orfani minorenni in caso di decesso in attività di servizio del dipendente.

La base pensionabile è costituita dagli emolumenti integralmente percepiti e considerati pensionabili dalle disposizioni vigenti alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di impiego (allo stato attuale, secondo il D.P.R. 23-8-88, n. 399, lo stipendio annuo iniziale e la indennità di funzione nella misura iniziale).

Detta base pensionabile è aumentata del 18% a norma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177. fii

La determinazione dell'importo della pensione spettante al personale supplente delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica va effettuata secondo la statuizione dell'art. 47 del D.P.R. 29-12-73, n. 1092, in base alla quale il trattamento di quiescenza è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera, quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Si richiama, in proposito, la circolare ministeriale n. 217 - prot. 1622/A3 - del 10-7-81, con la quale sono state impartite le necessarie istruzioni per una corretta applicazione dei criteri indicati dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo - con la deliberazione n. 1098 del 25 settembre 1980 ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza a favore del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti suddetti.

Per la sua qualità di dipendente statale, al personale supplente può essere riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata quando abbia subito menomazioni all'integrità ascrivibile ad una delle categorie delle tabelle allegate al D.P.R. 23-12-78, n. 915 e 30-12-81, n. 834, in conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatto di servizio.

Per tale riconoscimento dovranno essere osservate la normativa legislativa vigente e le istruzioni contenute nelle varie circolari ministeriali diramate sull'argomento.

In caso di decesso in attività di servizio del dipendente, la pensione è attribuita alle categorie indicate nel Testo Unico 29-12-1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del trattamento medesimo.

Nel caso in cui non sia stata raggiunta l'anzianità di servizio necessaria per diritto alla pensione, al personale di cui si tratta spetta l'indennità « una tantum », purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

A tal uopo dovranno essere sommati i vari periodi valutabili per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Nella fattispecie in esame, la posizione assicurativa dovrà essere generalmente costituita nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Allo scopo di evitare che la costituzione della posizione assicurativa debba effettuarsi più volte, ad essa potrà darsi luogo, in linea di massima quando gli interessati non possono conseguire altre nomine come supplenti in ragione dell'età ovvero manifestino formalmente la volontà di non proseguire nell'attività di insegnamento o anche assumano altro servizio che non sia riunibile o ricongiungibile, ai fini di un'unica pensione, con quello reso precedentemente in qualità di supplente.

(Continua in quarta pagina)

Disposizioni ministeriali

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA PER I SUPPLENTI

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 256 DEL 1° OTTOBRE 1990:

Personale supplente del Comparto scuola - Trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'art. 24 - comma 15 - della legge 11 marzo 1988, n. 67 (supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 14-3-1988, Serie Generale) ha disposto che il personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica, di cui all'art. 2 - comma 1 lett. b) - del T.U. approvato con il D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, sia assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Si forniscono le seguenti istruzioni per la concreta applicazione della norma de qua, la quale non può che riguardare i servizi di durata inferiore a un anno e con inizio dell'effettiva prestazione in un giorno diverso dal 1° settembre, essendo già previsto l'assoggettamento delle retribuzioni del personale supplente con nomina annuale, con decorrenza economica dal 1° settembre alle ritenute in conto entrata Tesoro e alle trattenute previdenziali per la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'EN.P.A.S. (vedasi C.M. n. 278 - prot. 16614/402/RD - del 22-9-1981).

Il personale destinatario del suddetto art. 14 - comma 15 - non essendo più iscritto dal 1° gennaio 1988 all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'IN.P.S., è ammesso a godere del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le norme contenute nel suddetto Testo Unico e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso pertanto si applica la disci-

plina relativa gli Istituti di riscatto, di computo di riunione e ricongiunzione ex artt. 113 e seguenti del D.P.R. 1092 del 1973 ed ex lege 7-2-79, n. 29.

La dichiarazione dei servizi, contemplata dall'art. 145 del succitato decreto presidenziale, deve essere presentata dal supplente solamente all'atto dell'accettazione del primo provvedimento di nomina, qualora permanga nel tempo tale « status » dell'interessato, e contenere le notizie richieste per il personale di ruolo e non di ruolo, già ammesso al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dallo stesso art. 145.

Pertanto, ai fini di cui sopra, possono essere validamente prese in considerazione le istanze prodotte almeno due anni prima del termine dell'anno scolastico per il quale in relazione all'età posseduta dagli interessati, sia consentito il conferimento di supplenze secondo le norme vigenti in materia.

Qualora l'ultima nomina risalga ad epoca anteriore al biennio precedente il predetto termine, le domande medesime debbono essere considerate tempestive se pervenute all'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

L'Amministrazione, nel caso di decesso in servizio del dipendente, è tenuta ad interpellare gli aventi causa in base alla previsione normativa dell'art. 147 in questione.

La domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, deve essere presentata mentre è in corso di svolgimento la prestazione di servizio e, comunque, non oltre la scadenza dell'ultimo provvedimento di nomina.

Per la determinazione del contributo di riscatto dovranno essere tenute presenti le aliquote vigenti all'epoca della presentazione della domanda.

Allo stato attuale le aliquote sono le seguenti:

1) —8,25 dell'80% (art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141) dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda assunta a protocollo durante l'anno 1988;

In alto mare

(dalla prima pagina)

spensabile per un effettivo miglioramento della qualità del servizio. Ovviamente si potrà in questa occasione (rinnovo contrattuale) discutere e approfondire anche altre tematiche (revisione della legge quadro e privatizzazione del rapporto di lavoro) ma tutto questo si potrà fare avendo bene presente che il problema vero è un rilancio del servizio della scuola pubblica. Ed in tale ottica rientra la necessità di un riequilibrio fra le posizioni stipendiali di tutta la categoria, dall'Università alla scuola per l'infanzia.

Ora che ad est dell'Europa è crollato il mito dei paesi del socialismo reale si tratta di difendersi dal capitalismo rampante e agguerrito. I servizi sociali (sanità, scuola, assistenza) sono gli indici del tipo di società che si vuole costruire per il duemila. Lasciare la gestione di questi al privato, come vorrebbero i soliti furbi o ingenui, non significa assicurare i servizi, ma costruire una società sempre più eterogenea, dove i deboli continuerebbero a pagare in misura sempre maggiore con la conseguenza di allargare ancora di più la forbice delle disuguaglianze sociali.

Il rinnovo del contratto scuola potrà essere anche l'occasione per una verifica della volontà della categoria di rivalutare la scuola come servizio pubblico essenziale.

A. S.

Legge Quadro

(dalla prima pagina)

cepito dal DPR 209/87 e quello che scade al 31-12-1990 recepito dal DPR 399/88) in funzione dei cosiddetti obiettivi di produttività, è stata mutuata dalla fabbrica e, quindi, dal sistema della contrattazione privata. Operando queste scelte non si sono tenute nella debita considerazione le profonde differenze fra la realtà della fabbrica e la realtà dell'ufficio o, nel caso della scuola, della funzione docente, nella quale la qualità della prestazione è in netto contrasto con la logica della quantità. A molti settori del pubblico impiego non si può chiedere, infatti, una maggiore durata della prestazione, sia pure retribuita.

Né si è tenuto conto del fatto che la tecnologia (anche la più avanzata) non determini negli uffici, specialmente ai livelli più elevati o più delicati, la maggior parte dell'attività di lavoro come nella fabbrica; nel rapporto d'ufficio, infatti, l'efficienza è determinata dalla preparazione, dalla correttezza, dalla cortesia, dal costume ed infine dal senso di responsabilità, elementi tutti che sfuggono alla logica quantificatoria e che vanno verificati con strumenti diversi, dei quali l'Amministrazione pubblica, se ne è priva, deve dotarsi.

Non si tratta di posizioni privilegiate, come qualcuno ritiene (vedi Bolaffi su «La Repubblica» del 4 dicembre), ma di specificità che vanno considerate e potenziate se non si vuole aggravare lo stato di inefficienza della pubblica amministrazione, per cui il tentativo di sconvolgere lo stato giuridico del pubblico impiego (che certamente va rettificato e perfezionato) per estendere a questo il modello contrattuale del privato sarebbe un errore e risponderebbe a quella logica del profitto

tanto vituperata, che poco ha a che fare con le caratteristiche di giustizia e responsabilità proprie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Gli esperti delle tre Confederazioni non hanno saputo fare altro che proporre di far uscire i lavoratori del pubblico impiego dall'orbita dello Stato e far regolare il rapporto di lavoro dalle norme del Codice civile; in ultima analisi di proiettare la contrattazione in una logica di natura puramente privata, salvo qualche accorgimento per stabilire i tetti finanziari. Un comitato di esperti, incaricato dalle tre Confederazioni, ha già steso un documento in questo senso. Vedremo gli sviluppi. Certamente, la grande stampa ha cominciato a portare acqua a questa impostazione, per cui c'è veramente da essere preoccupati, perché una cosa è introdurre regole per vigilare, controllare, responsabilizzare sotto il profilo giuridico e deontologico al fine di combattere le sacche di parassitismo impiegatizio o di abuso, un'altra cosa è stereotipare e quantificare l'attività.

La nostra preoccupazione è, invece, che si insista sui megaprogetti di riforma di tutto e che si continui ad attribuire al sindacato una sorta di competenza universale, come sembra essere già avvenuto, per esempio, nella contrattazione che ha riguardato il comparto scuola, dove, essendosi il Parlamento e le forze politiche dimostrate incapaci di riformare la scuola, di adeguarla ai ritmi e alle esigenze del sapere e della modernità del Duemila, si è tentato di far passare sottobanco, attraverso la contrattazione sindacale, elementi di riforma che hanno piuttosto turbato gli equilibri e reso più sofferente il « pianeta scuola ».

Ora la scuola è la prima categoria a presentarsi pronta al rinnovo del contratto per i prossimi anni ed il Ministro On. Bianco ha chiesto una dilatazione quinquennale della vigenza contrattuale che per legge è triennale. In questa occasione si dovranno chiarire le posizioni e smascherare i trabocchetti, sia quelli legati ad eventuali tempi più lunghi di vigenza contrattuale, sia quelli legati alla logica quantificatoria che le tre Confederazioni sembrano voler rafforzare con elementi sempre più significativi di natura privatistica dei patti sindacali, affinché tale logica venga sconfitta invertendo il senso di marcia per indirizzarlo verso una connotazione di capacità e responsabilità giuridiche del soggetto della contrattazione: il sindacato.

F. P.

Disposizioni ministeriali

(dalla terza pagina)

Formano oggetto della costituzione della posizione assicurativa le seguenti prestazioni:

A) i servizi per i quali sono state operate le ritenute in conto entrata del Tesoro;

B) i servizi privi di copertura assicurativa, purché riscattati ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. I relativi contributi saranno determinati, senza interessi, sullo stipendio preso a base per il calcolo del contributo di riscatto.

Eventuali domande di computo e ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 da definire con formale provvedimento, non vanno prese in considerazione nell'ipotesi di costituzione della posizione assicurativa; se il provvedimento di computo e di ricongiunzione è stato emesso, dovrà procedersi alla sua revoca.

L'importo dell'indennità « una tantum » sarà determinato sulla base dello stesso criterio indicato precedente-

mente per il calcolo del « quantum » pensionistico.

In caso di decreto in attività di servizio l'indennità « una tantum » potrà essere attribuita, secondo le vigenti disposizioni, al vedovo/a e agli orfani minorenni, nonché agli orfani studenti universitari in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 21-7-1984, n. 391.

L'obbligatorietà della costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. deve ritenersi esclusa, come affermato dalla Corte dei Conti in Sezione di controllo con la deliberazione n. 1353 del 27-5-83, quando l'interessato abbia già maturato il diritto ad altro trattamento di quiescenza, a meno che tale costituzione della posizione assicurativa non sia richiesta dall'interessato medesimo.

Parimenti, nei riguardi dei superstiti aventi diritto, non deve provvedersi alla suddetta costituzione della posizione assicurativa se per gli stessi è stato accertato che da parte dell'I.N.P.S. non verrà erogata alcuna prestazione previdenziale.

In queste ultime ipotesi agli interessati sarà liquidata solamente l'indennità « una tantum » nell'importo integrale.

Il succitato art. 24 - comma 16 - della legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che al personale supplente, per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, si applica l'art. 9 del d.l. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto è necessario che il personale interessato, ai fini dell'erogazione dell'indennità medesima, abbia almeno un anno di servizio continuativo, non assoggettato, d'altra parte, alle trattative per il Fondo di Previdenza gestito dall'E.N.P.A.S.

In quest'ultima ipotesi il periodo stesso è infatti utilizzabile per l'indennità di buonuscita.

In ordine alla documentazione e alle modalità di liquidazione della indennità di fine rapporto si richiamano le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 96 - prot. 137 del 21-3-1989.

Infine, per quanto concerne l'autorità competente ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio, si precisa che tale adempimento è dell'organo che ha emesso il decreto di nomina a supplente temporaneo, qualunque sia il motivo che origini la risoluzione del rapporto d'impiego.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con telex n. 52355/5.1.4 del 11-6-90 - e il Ministero del Tesoro - R.G.S., I.G.O.P., con nota n. 131595 del 25-6-90, hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine al contenuto della presente circolare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 SETTEMBRE 1990

Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 3 comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede alla ricongiunzione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - L. Lualdi
G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini
F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola
Via Magenta 24 - 00185 Roma
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. - Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 16 dicembre 1990 - Stampato il 21 dicembre 1990

consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 14906 del 7 settembre 1990, con cui l'Istituto centrale di statistica comunica che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1990 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1989 è pari al 6,1 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 6,1 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre che di conseguenza passa da L. 101.856 a L. 108.070;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Decreta:

ARTICOLO 1

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi degli scaglioni di reddito previsti nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento a partire dall'anno 1991.

Dal 1° gennaio 1991 gli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta, tenuto conto degli arrotondamenti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, restano, pertanto, così determinati:

| Scaglioni a reddito | Alliquota |
|--|-----------|
| Fino a L. 6.800.000 | 10% |
| Oltre L. 6.800.000 fino a L. 13.500.000 | 22% |
| Oltre L. 13.500.000 fino a L. 33.700.000 | 26% |
| Oltre L. 33.700.000 fino a L. 67.600.000 | 33% |
| Oltre L. 67.600.000 fino a L. 168.800.000 | 40% |
| Oltre L. 168.800.000 fino a L. 337.700.000 | 45% |
| Oltre L. 337.700.000 | 50% |

ARTICOLO 2

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi così come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.

Dal 1° gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 675.433

b) detrazione per i figli minori di età:

per un figlio: L. 54.035
per due figli: L. 108.070
per tre figli: L. 162.105

per quattro figli: L. 216.140
per cinque figli: L. 270.175
per sei figli: L. 324.210
per sette figli: L. 378.245
per otto figli: L. 432.280
per ogni altro figlio: L. 54.035.

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 108.070

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 108.069;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.500.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 648.415;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 12.400.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impres di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 6.800.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 202.630 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 12.400.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 168.858 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.800.000.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI A CATTEDRA ORDINARI (scuola media)

XXI - Cultura ladina: 6 marzo 1991
XXXIV - Educazione artistica: 12 marzo 1991

XXXVI - Educazione fisica nella scuola media: 14 marzo 1991

XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media: 19 marzo 1991

XXXIX - Educazione tecnica nella scuola media: 13 marzo 1991

LV - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena: 7 marzo 1991

LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca: 7 marzo 1991

LVII - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media: 18 marzo 1991

LX - Lingua straniera:
- Francese: 20 marzo 1991
- Inglese: 15 marzo 1991
- Russo: 12 marzo 1991
- Spagnolo: 14 marzo 1991
- Tedesco: 21 marzo 1991

LXXXV - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media: 21 marzo 1991

Le sedi di svolgimento delle prove saranno pubblicate nella G. U. (quarta serie speciale) del 12 febbraio 1991.

Le date delle prove scritte dei concorsi nella Scuola superiore saranno pubblicate il 22 marzo 1991.